

N. 423

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore UCCHIELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1996**

---

Costituzione di un fondo di solidarietà per il risarcimento  
dei danni provocati dalla fauna selvatica ai mezzi di  
trasporto ed ai loro conducenti

---

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto la legge 11 febbraio 1992, n. 157, detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. All'articolo 1 della suddetta legge si afferma che «La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale». Tale connotazione giuridica della fauna selvatica porta di conseguenza ad individuare nello Stato l'obbligato al risarcimento dei danni che la medesima fauna provoca al patrimonio di chiunque sia da essa danneggiato. A tale scopo la legge cita-

ta, all'articolo 26, prevede che debbano essere risarciti i danni provocati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alla produzione agricola. Nulla invece dice la legge sul risarcimento di altri danni ed in modo particolare sui danni ai mezzi di trasporto ed ai conducenti dei medesimi, che spesso sono, loro malgrado e senza colpa, coinvolti in incidenti anche gravi provocati da grossi animali come i cinghiali od altri ungulati. Per tali motivi viene presentata l'unito disegno di legge, che prevede la costituzione di un fondo gestito dalle Amministrazioni provinciali.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. È costituito un fondo per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica ai mezzi di trasporto ed ai loro conducenti. Il fondo è gestito dalle Amministrazioni provinciali. Il fondo è alimentato mediante il prelievo del 10 per cento delle entrate derivanti dalla tassa di cui all'articolo 5, numero 1, della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1995, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

